

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli

Presentata il 21 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 1969, n. 990, obbliga ad assicurare i veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile. Pertanto tutti gli autoveicoli per potere circolare su strada devono essere muniti di assicurazione.

L'obiettivo della citata legge n. 990 del 1969 è quello di garantire la sicurezza della circolazione degli autoveicoli, obiettivo comune sia della normativa nazionale che della direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, in materia di revisione periodica dei mezzi stessi.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di accertare, appunto me-

dante le imprese di assicurazione, che le revisioni delle automobili siano state in concreto effettuate. Non si tratta però solo di una questione di accertamento. Infatti, la finalità precipua della proposta di legge è quella relativa alla sicurezza stradale. Non vi sono dubbi sul fatto che la sicurezza comincia proprio dall'efficienza tecnica del mezzo. Del resto l'Unione europea, con la risoluzione sulla comunicazione della Commissione « Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea — Programma 1997-2001 » (COM(97)0131 C4 - 0180/97), ha individuato nel controllo tecnico dei veicoli (specialmente di quelli immatricolati da più anni, spesso coinvolti in incidenti a causa delle loro carenze di funziona-

mento), un aspetto fondamentale per la sicurezza stradale. Si ritiene che un coinvolgimento delle compagnie di assicurazione possa contribuire al raggiungimento di una maggiore sicurezza stradale in quanto la stessa sicurezza costituisce un impegno per tutti! E ciò è certamente necessario se si riflette sui dati forniti dall'Unione europea stessa relativamente all'attuale bilancio annuale: 45 mila morti

e 1,6 milioni di feriti ufficialmente registrati sulle strade dell'Unione.

Inoltre si ritiene che la proposta di legge risponda all'invito fatto da Bruxelles agli Stati membri di rafforzare costruttivamente la reciproca collaborazione in materia di sicurezza stradale anche in considerazione dello sviluppo del mercato interno e dell'aumento del traffico intracomunitario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione).

1. Il rilascio del certificato di assicurazione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli verso i terzi, è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo, di apposita documentazione che attesti l'avvenuta revisione periodica del veicolo o l'avvenuta prenotazione presso le strutture autorizzate ad effettuare la revisione stessa.

2. Qualora il certificato di assicurazione di cui al comma 1 sia rilasciato in difformità con quanto previsto dal medesimo comma, l'assicuratore è responsabile, in solido con l'assicurato, delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate ai sensi della legislazione vigente.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018760